

23/92/CU02/C2-C4-C9

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 51, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI, DI TERMINI LEGISLATIVI E DI
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) o.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al decreto indicato in epigrafe, con le **proposte emendative** di seguito riportate.

* * *

1. articolo 4 bis (*Termini di approvazione dei bilanci*)

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis:

1. All’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti “31 maggio”;
2. All’articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre”.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa mira al differimento in via strutturale del termine di approvazione dei rendiconti da parte della Giunta regionale dal 30/04 al 31/05 dell’anno successivo a quello di riferimento.

La *ratio* della modifica proposta è da ricercarsi nella lettura congiunta dell’art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2364 del Codice civile.

Difatti, il richiamato art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto è allegata una relazione sulla gestione dell’ente contenente ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili in esso contenuto. Nella relazione, tra l’altro, sono illustrati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate (cosiddetta circolarizzazione). Ne discende che a fine esercizio, le poste debitorie e creditorie registrate nei rendiconti regionali nei confronti dei soggetti controllati e partecipati

dovrebbero trovare esatta corrispondenza con quanto iscritto nei bilanci di esercizio dei soggetti stessi. Tuttavia, il dispositivo di cui all'art. 2364 Codice civile prevede che l'approvazione dei bilanci societari debba avvenire, di norma e salvo eccezioni, entro e non oltre il 30/04 dell'esercizio successivo a quello di riferimento, termine coincidente con quello di approvazione dei rendiconti da parte delle giunte regionali.

La coincidenza temporale di detti termini comporta l'impossibilità da parte degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate di fornire dati certi e definitivi sulla base di bilanci approvati. La prassi, al riguardo, suggerisce che, nonostante le richieste ai vari enti e società controllate e partecipate di produrre in tempo utile i dati necessari alla riconciliazione delle poste contabili – talvolta a fronte di bilanci non ancora approvati – questi finiscano per fornire valori non ancora definitivi e suscettibili di ulteriori modifiche in sede di approvazione dei relativi bilanci.

Ciò comporta, di conseguenza, il verificarsi di pratiche inidonee ad una corretta rappresentazione dei fatti gestionali, a discapito dei principi cardine della veridicità, attendibilità e correttezza delle scritture contabili.

Dunque, per quanto sopra esposto e nell'ottica di un miglior coordinamento temporale nella presentazione dei vari documenti contabili previsti nell'ambito del ciclo di bilancio, la proposta emendativa presentata, che prevede il differimento strutturale per l'approvazione dei rendiconti da parte della Giunta regionale dal 30 aprile al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, consentirebbe, da un lato, una sempre più efficiente applicazione dei principi e criteri contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dall'altro, di superare le problematiche afferenti alla complessa attività di riconciliazione delle poste debitorie e creditorie.

Consequenziale è lo slittamento del termine di approvazione del bilancio consolidato.

2. articolo 5 comma 2 bis (*Interventi per rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026*)

Dopo il comma 2, dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

“2 bis. Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Con uno o più decreti del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.”.

Corrispondentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025

Relazione illustrativa

Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, sono assegnate risorse con riferimento a tutte le aree olimpiche. Il principio di inclusione è al centro del messaggio delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, è prevista anche una nuova disciplina sportiva.

3. articolo 6-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

OVVERO, IN SUBORDINE

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente: *“6-bis. All'articolo 8 comma 9 del decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad informare ANSFISA dei casi di mancata o ritardata effettuazione delle manutenzioni, che procederà, nel rispetto delle proprie competenze e poteri sanzionatori, in base all'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità nonché' delle attività poste in essere, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi”*

Relazione illustrativa

La previsione di cui all'articolo 8, comma 9, del DL 68/22, prevede, a carico degli enti concedenti o affidanti, l'obbligo di sostituirsi all'azienda inadempiente nell'effettuazione degli interventi manutentivi dei sistemi di trasporto a impianti fissi, applicando nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro. La Conferenza delle Regioni e PA aveva già segnalato, con ordine del giorno del 21 dicembre 2022, le criticità di natura sia economica che operativa derivanti da questa disposizione, visto che non rientra tra le competenze dell'ente affidante la gestione, anche solo in una fase straordinaria, della manutenzione di beni funzionali all'esercizio dei servizi nelle more di un nuovo affidamento. Peraltro, si tratta di un potere sostitutivo che gli enti affidanti o concedenti non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi che potrebbero portare a contenziosi (es. in caso di accesso al sito con infrastrutture di proprietà privata).

Inoltre, la disposizione riguardante il potere sanzionatorio determinerebbe una duplicazione del potere in questione e una lesione delle competenze ispettive e sanzionatorie che l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, pone già in capo ad unico soggetto, l'ANSFISA.

Per queste ragioni e per i profili di responsabilità che si delineerebbero in capo alle Regioni e Province autonome, oltre al mancato raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, ossia garantire la sicurezza e la regolarità del servizio (aspetti già oggetto di una disciplina specifica), si ritiene indispensabile procedere alla modifica del dettato normativo.

4. articolo 7 bis (termini in materia di università)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. All'articolo 28, comma 3, del DL n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in legge dalla Legge del 21 aprile 2023, n. 41, le parole “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle parole “Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Relazione illustrativa

L'art. 28 (Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari) del DL n.13 del 24 febbraio 2023 ha introdotto alcune disposizioni che pongono in capo alle Regioni la procedura per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle residenze universitarie.

La disposizione al comma 3, in particolare, prevede un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, entro il quale le Regioni devono disciplinare le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

Le Regioni hanno già provveduto a chiedere al Ministero un incontro per avere i necessari chiarimenti in merito alla procedura da seguire. Nelle more di tale di tale chiarimento, tuttavia, è necessario che il termine di 60 giorni sia prorogato di ulteriori 90 giorni per un totale di 150 giorni, prevedendo così la scadenza termine al 21 settembre.

5. articolo 12 bis comma 3 bis (Subemendamento all'emendamento del Governo n. 12.010 - Contributo alle Regioni e Province autonome per il rincaro energia)

Dopo il comma 3, dell'articolo 12 bis aggiungere il seguente:

“3 bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede

di auto coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.”.

Conseguentemente sono ridotti gli stanziamenti per il 2023 dei fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, per 50 milioni di euro ciascuno.

Relazione illustrativa

L'impennata dei prezzi delle fonti energetiche ha colpito anche il comparto Regioni. In analogia con quanto già avvenuto per gli enti locali e per il settore “sanitario” per tutto il 2022, si ritiene indispensabile un contributo a sostegno anche delle amministrazioni regionali per garantire la continuità dell'esercizio delle altre funzioni proprie regionali che non hanno ottenuto nessun sostegno nel corso del 2022. La maggiore spesa corrente compromette anche la stabilità degli equilibri di bilancio già in forte tensione nell'esercizio precedente.

Si ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota 13 ottobre 2022 Prot. n. 6530/C2FIN aveva proposto di abrogare le norme che prevedono il contributo di finanza pubblica connesso alla “*riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile*” - articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per liberare risorse nei bilanci delle Regioni e far fronte al caro dei prezzi delle fonti energetiche evidenziando che la norma “sui risparmi” è stata scritta in un contesto ormai superato dalla realtà e dalla modifica della legislazione sulle modalità di utilizzo del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle previste nel periodo pandemico. A tal fine aveva anche individuato apposite coperture finanziarie (con effetti positivi sulla finanza pubblica per 1.280 milioni di euro dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 - L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, c.816-818).

Se non si sia inteso aderire alla proposta regionale per omogeneità di trattamento nei confronti degli enti locali, anch'essi chiamati a contribuire con un contributo alla finanza pubblica di cui al c.850 L.178/2020, si sottolinea che tale omogeneità non è stata riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome in quanto non è stato assegnato nessun contributo per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici in ambiti diversi dal settore sanitario negli anni 2022 e 2023. L'incremento delle spese negli anni dal 2020 al 2022 è di circa 133 milioni rispetto al 2019 (dati SIOPE).

Roma, 21 giugno 2023